

COMUNE DI CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220) IN MATERIA DI I.C.I. 2009 E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIENZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO

Assenti i Signori: //.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220) IN MATERIA DI I.C.I. 2009 E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIENZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con provvedimento n. 20090000083 - prot. n. 0007437/P del 04.12.2014, notificato in data 04.12.2014 e ricevuto il 15.12.2014, è stato emesso a carico della Società HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220), un avviso di accertamento relativamente all'I.C.I. - periodo d'imposta 2009 - di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m..

Presa ora visione del ricorso presentato ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m. dalla società HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220) avanti alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso l'avviso di accertamento sopra riportato, e più precisamente relativamente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni in esso contenuto, ricorso notificato a questo Comune dalla parte ricorrente in data 12.02.2015 e assunto al protocollo comunale al n. 0000892/A.

Preso atto che il ricorso è stato presentato nel termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, con invio del plico raccomandato in data 06.02.2015.

Viste le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 che consentono al Comune di costituirsi in giudizio e controdedurre le affermazioni della parte ricorrente a mezzo di deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita della documentazione per resistere in giudizio.

Valutate attentamente le motivazioni addotte dal ricorrente e ritenute le stesse non fondate rispetto ai presupposti ed ai contenuti dell'atto impugnato.

Ritenuto opportuno resistere al ricorso sopra illustrato, dando mandato in tal senso al Sindaco quale rappresentante legale del Comune e quindi titolare del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Visto che, sulla base di quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 26.06.2014, efficace ed operativo fino all'adozione di quello relativo al 2015 per quanto disposto al punto 9. del dispositivo della deliberazione medesima, la materia oggetto del presente atto è riservata alla competenza della Giunta comunale.

Ritenuto inoltre di avvalersi dell'assistenza tecnica di un soggetto esterno all'Amministrazione comunale considerata la delicatezza, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto.

Ritenuto altresì che tale assistenza tecnica debba riguardare anche la rappresentanza e la difesa del Comune per la trattazione in pubblica udienza della causa in oggetto.

Ritenuto inoltre che l'assistenza tecnica, come sopra descritta, debba essere affidata al prof. Luigi Lovecchio e che tale collaborazione debba essere inquadrata nell'ambito del contratto stipulato con n. 2/A.P di repertorio in data 16.09.2014 con Trentino Riscossioni S.p.A. ed avente ad oggetto attività di accertamento I.C.I..

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune per quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, non essendo ora preventivabile e quantificabile l'importo dovuto che verrà riconosciuto alla Trentino Riscossioni S.p.A. in caso di esito positivo per il Comune del contenzioso con l'assunzione di idoneo impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere immediatamente al deposito degli atti di costituzione e controdeduzione.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L..

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di costituire in giudizio in qualità di resistente il Comune di Condino, per i motivi meglio espressi in premessa, avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, relativamente al ricorso presentato dalla società HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220) avverso l'avviso di accertamento per I.C.I. anno 2009, n. 20090000083, prot. n. 0007437/P del 04.12.2014, e più precisamente relativamente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni in esso contenuto.
2. Di conferire mandato al Sindaco per la rappresentanza in giudizio del Comune nella causa di cui al precedente punto 1., compreso il potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali e di sottoscrivere la procura al prof. Luigi Lovecchio per i motivi di cui ai successivi punti, ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale.
3. Di stabilire che il Comune, vista la complessità del ricorso nonché l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto, si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1., dell'assistenza tecnica esterna del prof. Luigi Lovecchio, da inquadrarsi nell'ambito della collaborazione con la società Trentino Riscossioni S.p.A. di cui al contratto n. 2/A.P di repertorio di data 16.09.2014, avente ad oggetto l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, specificando che tale collaborazione comprenderà anche la trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva al momento alcun onere finanziario a carico all'Amministrazione comunale per quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato in data 16.09.2014 con Trentino Riscossioni S.p.A. avente ad oggetto l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, non essendo ora preventivabile e quantificabile l'importo dovuto che verrà riconosciuto alla società Trentino Riscossioni S.p.A. in caso di esito positivo per il Comune del contenzioso con l'assunzione di idoneo impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio Tributi.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ex art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L. stante i tempi stretti per la costituzione in giudizio.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 27.03.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 27.03.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo